



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Ministro dell'Università
e della Ricerca
Senatrice
Prof. Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

e, p.c.
Al Direttore Generale
Dr. Gianluca Cerracchio
dgordinamenti@pec.mur.gov.it

OGGETTO: Note del Capo di Gabinetto del Ministro per le Disabilità Prot. 992 del 30/5/2024 e Prot. 1163-P del 26 giugno 2024 con oggetto decreto su “Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile”: parere.

Adunanza del 24 ottobre 2024

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO il Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla Legge 69 del 21 maggio del 2021, articolo 34 ter,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 10 gennaio 2022, “Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile”,

VISTO lo schema di Decreto “Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile”

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 10 gennaio 2022, in applicazione del Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla Legge 69 del 21 maggio del 2021, articolo 34 ter, prevede, articolo 2, l’istituzione di un Corso di Laurea su Lingua dei Segni e Lingua dei Segni Tattile con orientamento professionale, dopo un periodo di sperimentazione triennale durante il quale le singole sedi propongono al Ministero dell’Università e della Ricerca un Corso di Laurea sperimentale formulato in base ad una delle Classi di Laurea descritte nel Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 270 del 22 ottobre 2004. Per la gestione del transitorio, il Decreto del Presidente del Consiglio prevede, articolo 1, comma 2, l’esercizio dell’attività professionale su Lingua dei Segni e Lingua dei Segni Tattile in base al possesso, entro sei mesi dal 10 gennaio 2022, dell’attestazione rilasciata dalle Associazioni registrate presso il Ministero delle Imprese ai sensi della Legge 4 del 14 gennaio 2013, nonché, articolo 3, comma 1, la creazione di un organico “elenco” nominativo, compilato in base al possesso dell’attestazione.

La bozza di Decreto sulla quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero delle Disabilità, chiede il parere del CUN estende in via non più transitoria l'esercizio dell'attività professionale su Lingua dei Segni e Lingua dei Segni Tattile in base al possesso dell'attestazione, dunque crea per l'esercizio dell'attività professionale un "doppio canale" che vede affiancate con l'Università le Associazioni registrate presso il Ministero delle Imprese. Il CUN riconosce l'impegno con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero delle Disabilità, cerca di rispondere al concreto fabbisogno di operatori su Lingua dei Segni e Lingua dei Segni Tattile nonché al giusto principio di valorizzazione delle competenze acquisite. Pur avanzando perplessità di carattere generale sull'opportunità di varare un "doppio canale" per il conseguimento di un titolo necessario per l'esercizio dell'attività professionale, nel timore di un ridimensionamento del valore legale del titolo di Laurea, esprime complessivamente

PARERE FAVOREVOLE

Propone di riformulare il testo indicando il canale alternativo al canale strutturato dalle Università senza incidere sotto questo profilo sul principio che governa il Decreto del Presidente del Consiglio del 10 gennaio 2022: crede necessario evitare norme che stabiliscano un'equiparazione fra il canale strutturato dalle Università e il canale dalle Associazioni registrate presso il Ministero delle Imprese, per affermare che il canale principale della formazione su Lingua dei Segni e Lingua dei Segni Tattile resta quello strutturato dalle Università.

Il CUN esprime in ogni caso perplessità sull'accesso al Corso di Laurea limitato a studenti con conoscenza di Lingua dei Segni e Lingua dei Segni Tattile di livello B1 e chiede di espungere dal testo dell'articolo 2, comma 1, le seguenti parole: *"e che, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, prevedano come criterio minimo di accesso la conoscenza della LIS al livello B1"*: ritiene non corretto definire requisiti di accesso per una laurea triennale in un Decreto Ministeriale, requisiti che le Università fissano nell'ambito della loro autonomia e in funzione del percorso formativo delineato e di quanto stabilito nella relativa Classe di Laurea.

Propone pertanto questa riformulazione del Decreto:

Articolo 1

1. La professione d'interprete di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 10 gennaio 2022 può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguano l'attestato in *"Tecniche di traduzione e interpretazione dei segni italiana (LIS)"* o di *"Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)"* rilasciato da enti, associazioni e cooperative che:

a) siano in possesso di certificazione del sistema di gestione di qualità UNI ISO;
b) abbiano operato negli ultimi dieci anni in modo continuativo nell'organizzazione di corsi per la formazione di traduttore o interprete della lingua dei segni italiana (LIS) e che abbiano previsto l'impiego di persone sorde madrelingua LIS e di coordinatori sordi madrelingua LIS con esperienza nella formazione.

2. I corsi per il rilascio dell'attestato, di cui al comma 1, devono garantire:

a) l'insegnamento propedeutico della LIS da parte di persone sorde madrelingua LIS attraverso corsi base di LIS che prevedano un monte ore complessivo di almeno 900 ore;
b) un ulteriore monte ore di almeno 950 ore affidato alla docenza di persone sorde madrelingua LIS o di professionisti interpreti LIS di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con il coordinamento di persone sorde madrelingua LIS.

3. I docenti, i professionisti interpreti e i coordinatori individuati nelle persone sorde madrelingua LIS di cui ai corsi del comma 2 devono possedere un'adeguata esperienza professionale nel settore.

Articolo 2

1. All'art. 2 del Decreto del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, 10 gennaio 2022, recante "Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2022, n. 81, infine, è aggiunto il seguente comma: *"1. Al fine di tutelare la LIS e la LIST e di preservare la loro corretta trasmissione, persone sorde madrelingua LIS possono essere coinvolte dalle Università in attività di tutoraggio o di laboratorio nell'ambito dei corsi di laurea di cui al comma 1, a tal fine anche utilizzando le risorse finanziarie stanziare con il decreto di cui all'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 45."*

2. All'art. 4, comma 1, del predetto Decreto, le parole *"[...] la quota parte pari a 4 milioni di euro del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari da assegnarsi con le modalità di cui all'art. 1, comma 458, della medesima legge n. 145 del 2018."* sono sostituite dalle seguenti: *"il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità eroga al Ministero dell'università e della ricerca la somma di 4 milioni di euro in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 10 gennaio 2022, recante "Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2022, n. 81."*

3. Il comma 2 dell'art. 4 del medesimo Decreto è sostituito dal seguente: *"Il Ministero dell'Università e della Ricerca eroga la somma di cui al comma 1 alle Università statali secondo i seguenti criteri di riparto definiti in funzione dei costi di attivazione e di funzionamento sostenuti per i corsi di cui all'articolo 2 proporzionalmente a:*

a) numero di studenti immatricolati: peso 40%;

b) numero dei docenti di riferimento e di altre figure specialistiche: peso 60%."

Infine, si rimette alla valutazione del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero delle Disabilità l'eventuale riformulazione delle disposizioni transitorie o finali.

Per il CUN è auspicabile l'istituzione di un tavolo composto dai Presidenti dei Corsi di Studio che operano su LIS e LIST e da un pari numero di delegati dalle Associazioni definite al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 1: il tavolo si riunirà con scadenza semestrale per iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca, produrrà con scadenza triennale un resoconto dettagliato e avrà quale scopo il coordinamento delle azioni destinate alla didattica e alla diffusione di LIS e LIST, per garantirne la crescita e la piena dignità sul territorio nazionale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)